



# Bolla

## di Sua Santità Papa Paolo V°

Roma, presso S. Maria Maggiore,  
il 28 novembre dell'anno 1616 dall'incarnazione del Signore,  
Dodicesimo del Nostro Pontificato



Paolo Vescovo,

servo dei servi di Dio,

al diletto figlio Vicario Generale *in spiritualibus* del venerato nostro fratello Vescovo in Velletri,  
salute e apostolica benedizione.

Elevati per Divina Misericordia al sacro ministero Apostolico quantunque per inferiori meriti, per rispondere ai desideri di Dio circondiamo, nel modo che sappiamo più utile al Signore, degli opportuni favori tutte le iniziative intese ad accrescere ovunque il divino culto per la salvezza dei fedeli cristiani e a loro spirituale consolazione. Desideriamo inoltre provvedere all'utilità degli stessi fedeli soprattutto perchè possano ascoltare la parola di Dio e ricevere i Sacramenti della Chiesa,... decretando di conseguenza invalido e senza effetto ogni tentativo di infirmare queste disposizioni da parte di chiunque, qualunque sia la sua autorità, in modo consapevole o in modo inconsapevole.

In seguito è venuta a rendersi vacante, e lo è ancora al presente, la Chiesa parrocchiale di San Martino a Velletri per la spontanea rinuncia ad essa del diletto figlio Gio. Battista De Rossi, Rettore della stessa Chiesa parrocchiale, rinuncia fatta nelle Nostre mani e da Noi accettata presso la medesima Sede. Nessuno pertanto, all'infuori di Noi potrà o potrebbe questa volta disporre di essa, poichè lo vieta la riserva e il decreto suddetto. Ci è stata però presentata non molto tempo addietro una domanda da parte dei dilette figli il Preposito Generale e tutti gli altri Sacerdoti e Chierici Regolari della Congregazione denominata di Somasca oppure di S. Maiolo di Pavia.

Considerato quindi con quanta premura e con quanta ardente carità i predetti Sacerdoti e Chierici lavorino assiduamente alla cura delle anime, una volta che viene loro affidata, e quali abbondanti frutti producano ogni giorno nella vigna del Signore con il loro esempio e con la loro dottrina; considerato il profitto che ne trarrebbero pure,... I fedeli abitanti alle dipendenze della predetta Chiesa,... tenuto conto che nella città di Velletri non risiedono Chierici Regolari che si dedicano alla predicazione della parola di Dio e alla educazione della gioventù; qualora dunque fosse concessa e assegnata ai suddetti Sacerdoti e Chierici, affinchè lavorino con impegno alla cura di detta Chiesa e adempiano fruttuosamente gli altri uffici parrocchiali e attendano personalmente a celebrare le lodi di Dio secondo le prescrizioni della loro regola, a predicare la parola di Dio, a udire le confessioni e

amministrare i Sacramenti; istituisca scuole per l'educazione della gioventù e impartisca l'insegnamento pubblico; qualora alle suddette condizioni fosse concessa e assegnata la Chiesa insieme a tutti gli oneri della medesima Chiesa parrocchiale ma altresì con tutte le sue rendite, redditi, proventi, diritti, offerte, emolumenti di qualsiasi specie, si provvederebbe... alla cura delle anime dei dilette figli parrocchiani della stessa Chiesa... e al decoro della medesima Città di Velletri e i fedeli sarebbero stimolati ad accostarsi più frequentemente ai Sacramenti della Chiesa;

Noi dunque desiderando sinceramente, soprattutto per questi nostri tempi, la salvezza delle anime... ben disposti alla supplica presentataci, con la presente lettera Apostolica ingiungiamo alla tua discrezione di unire, anettere e incorporare *in perpetuo* alla medesima Congregazione, in virtù della predetta autorità Nostra, la suddetta Chiesa parrocchiale insieme con la relativa casa e abitazione con relative parti annesse e pertinenze. In virtù del presente rescritto gli attuali Sacerdoti e Chierici Regolari della predetta Congregazione e i loro successori possono entrare di loro libera autorità in possesso fisico, reale ed attuale per se stessi o mediante altra o altre persone, della sunnaminata Chiesa parrocchiale, delle parti annesse, dei diritti e delle pertinenze sopradette e, una volta presone possesso, mantenerlo *in perpetuo*. Possono inoltre senza alcun bisogno del permesso del Vescovo Diocesano o di Alcuo altro, esigere, diminuire, recuperare, concedere in appalto o in affitto anche i frutti, redditi, i proventi, i diritti, i cespiti e gli emolumenti di qualsiasi specie della medesima Chiesa parrocchiale a condizione però che gli stessi Sacerdoti e Chierici Regolari attualmente e in futuro stabiliti presso la stessa Chiesa siano tenuti a praticarvi la vita regolare secondo le proprie regole, ad attendere con zelo alla cura delle anime, a sopportare tutti i singoli oneri incombenti alla stessa Chiesa parrocchiale,... amministrare i Sacramenti della Chiesa; allorchè poi nella predetta casa o in un'altra da costruirsi ivi, si potrà mantenere un congruo numero di Sacerdoti e Chierici Regolari di detta Congregazione, i medesimi Sacerdoti sono tenuti ad avere scuole pubbliche di lettere classiche o di altre scienze secondo la capacità delle persone che le frequentano.

*Roma, presso S. Maria Maggiore,  
il 28 novembre dell'anno 1616 dall'Incarnazione del Signore,  
dodicesimo del Nostro Pontificato.*